



Incontro al Dipartimento sulla previdenza

Nella mattinata odierna presso il Dipartimento della P.S. si è svolto il preannunciato incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. della Polizia di Stato, per un nuovo confronto preliminare a seguito della predisposizione da parte del Ministero del Lavoro di una seconda bozza del regolamento riguardante le misure di armonizzazione per l'accesso al trattamento previdenziale per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, come previsto dall'art 24 comma 18 del decreto legge nr.201/2011 emanato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011.

Nel corso della riunione, presieduta dal V. Capo della Polizia di Stato Prefetto Paola Basilone con la presenza del Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali, il Direttore dell'Ufficio Legislativo, dell'Ufficio Ordinamento e dell'Ufficio Trattamento Previdenziale del Dipartimento della P.S., le scriventi organizzazioni hanno rigettato totalmente, prima ancora che nel merito per i contenuti della nuova bozza, il metodo utilizzato e la filosofia di fondo seguita da parte del Ministero del Lavoro per elaborare il regolamento.

Infatti continua a persistere un'impostazione del Governo che tende ad omologare, ed in alcuni casi a peggiorare, per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa le norme contenute nel decreto del 6 dicembre 2011 e valide per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati, disconoscendo volutamente e pervicacemente la specificità professionale e considerando l'attuale trattamento previdenziale del Comparto in tutte le sue articolazioni come espressione e fonte di privilegio per il personale.

Dopo una articolata discussione in cui non sono mancati momenti di aspro confronto, i rappresentanti dell'Amministrazione, dopo aver illustrato i contenuti della nuova bozza, riassunti nella scheda allegata, hanno dovuto prendere atto che i sindacati della Polizia di Stato del cartello hanno **respinto con forza i contenuti della nuova bozza**, esprimendo contestualmente ed in via pregiudiziale, una chiara e precisa posizione politica indirizzata al Governo, ed hanno, altresì, avanzato le seguenti richieste:

FLASH nr. 23 - 2012

- Incontro al Dipartimento sulla previdenza
- Ritardo pagamenti indennità: il SIULP promuove una "class action"
- Personale che aspira ad essere assegnato agli uffici della polizia stradale
- Revoca istanza pensionamento - effetti
- I nuovi rapporti fra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo
- Mensa obbligatoria e mensa di servizio
- Aggregazioni per esigenze immigrazione
- Criteri di prima assegnazioni degli agenti di nuova nomina
- Riunione dei rappresentanti dei reparti volo
- Servizio all'estero: missione e trattamento economico di trasferimento
- Commissione mensa



1. che il Governo chiarisca in modo incontrovertibile come, nel concreto delle misure che dovrà attuare sul versante previdenziale per gli appartenenti al nostro Comparto, voglia rendere tangibile e valorizzare il concetto di specificità professionale prevista da una specifica norma di legge;
2. che il Ministro dell'interno Cancellieri convochi per uno specifico e preventivo confronto sulla materia i sindacati della Polizia di Stato, prima di fornire qualsiasi giudizio o pareri al Ministro Fornero sulla nuova bozza di regolamento, in quanto gli effetti di natura previdenziale che si vorrebbero introdurre rischiano concretamente di avere un'incidenza così pregnante, specie in prospettiva futura, da modificare in maniera irreversibile gli attuali assetti organizzativi e funzionali del sistema sicurezza, compromettendone efficacia e possibilità di assicurare i servizi ai cittadini;
3. che il Ministro dell'interno si faccia garante del mantenimento degli impegni formalmente e pubblicamente assunti con il Ministro Fornero di realizzare un incontro-confronto con i sindacati di polizia presso il Ministero del Lavoro sulla bozza di regolamento prima della emanazione, considerando, altresì, che il termine del 30 giugno p.v. previsto dalla delega non è un termine perentorio e che tutte le misure previste si ipotizza debbano entrare in vigore dal 1.1.2013 in un arco temporale, quindi, assolutamente compatibile con la possibilità di attuare un confronto proficuo nel merito delle delicate problematiche previdenziali;
4. che contestualmente alla predisposizione dello schema di regolamento e con l'entrata in vigore delle nuove norme previdenziali venga contestualmente dato avvio al tavolo di confronto sulla previdenza complementare;
5. che il Ministro dell'interno, come costantemente richiesto dalle scriventi OO.SS., apra immediatamente un tavolo tecnico di confronto per l'avvio della riforma ordinamentale delle carriere, almeno per gli appartenenti alla Polizia di Stato, per definire profili professionali, posti funzione, organici ed assetti organizzativi compatibili e coerenti con gli interventi connessi alla definizione dell'età anagrafica di accesso al trattamento previdenziale anticipato e di vecchiaia;
6. che prima di definire tabelle con l'indicazione dell'età di accesso al trattamento di vecchiaia venga preventivamente stabilita la fascia minima e massima per un impiego efficace ed efficiente del personale della Polizia di Stato, partendo dall'attuale età media degli appartenenti all'Amministrazione per singoli ruoli, per verificare se le ipotesi formulate nella bozza dal Ministero del Lavoro, siano compatibili, sotto il profilo dei limiti anagrafici ipotizzati, con la tenuta e funzionalità del sistema e con la quantificazione del trattamento pensionistico. Altro argomento trattato ha riguardato la richiesta, non necessariamente contestuale all'emanazione del regolamento, di specifici e possibili interventi di diversificazione sulla percentuale del coefficiente di trasformazione del montante contributivo per il personale della Polizia di Stato in quanto non si potranno avere per i poliziotti penalizzazioni economiche rispetto a qualunque altro pubblico dipendente in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione di avere personale in servizio che operi forzatamente entro determinati limiti anagrafici per garantire il mantenimento del settore sicurezza pienamente efficiente.

Il Prefetto Basilone ha preso atto della netta contrarietà dei sindacati rispetto ai contenuti della nuova bozza di regolamento, nonché delle richieste sopra esposte, ha dichiarato che le avrebbe rappresentate al Ministro dell'interno, riservandosi di fornire alle OO.SS., prevedibilmente entro tempi ragionevolmente rapidi, ulteriori comunicazioni rispetto alla problematica in argomento

Roma 22 giugno 2012.

Ritardo pagamenti indennità: il SIULP promuove una "class action"

Gli insopportabili ritardi con cui l'Amministrazione della P.S. provvede al pagamento delle indennità di missione, del lavoro straordinario, delle indennità riguardanti i servizi svolti presso le specialità (ferroviaria, postale, stradale) ecc., hanno determinato il SIULP ad avviare una class action, su scala nazionale, con il precipuo scopo, da un lato di costringere l'Amministrazione, a pagare entro pochi mesi, quanto dovuto e dall'altro di far comprendere che le indennità, a qualsiasi titolo, non possono essere pagate dopo anni dalla data di effettiva prestazione del servizio senza che si reagisca con i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione per la realizzazione dei legittimi diritti dei lavoratori.

L'azione legale (completamente gratuita per i nostri iscritti) si concretizzerà con la presentazione di richieste di attestazioni di crediti da lavoro che dovranno essere inoltrate per ogni singolo collega.

Al riguardo, sono state diramate istruzioni a tutte le segreterie provinciali per la predisposizione delle procedure che garantiranno a tutti i colleghi interessati di partecipare a quest'ultima iniziativa che si aggiunge alle altre numerose azioni legali di tutela collettiva messe in cantiere dall'inizio dell'anno dal nostro Sindacato.

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi interessati, entro il 31 luglio, a prendere contatti con la struttura territoriale di appartenenza per la redazione della documentazione che renderà possibile l'avvio della procedura.

Personale che aspira ad essere assegnato agli uffici della polizia stradale



Com'è ben noto, a seguito di una decisa iniziativa del SIULP che ha contestato la legittimità della prassi di sottoporre obbligatoriamente e preventivamente ad ulteriore e specifica selezione il personale che aspira ad essere assegnato alla Polizia Stradale, il Dipartimento della P.S., con la ministeriale n. 333-A/9806.B.3.0/3793-2012 del 28 maggio 2012, ha disposto con effetto immediato che l'espletamento delle funzioni di Polizia Stradale non fosse più subordinato ad un ulteriore accertamento della idoneità allo specifico servizio.

Appare, dunque, opportuno rendere edotti tutti i colleghi giudicati non idonei alle pregresse e specifiche selezioni ed ancora interessati a prestare servizio presso la specialità della Polizia Stradale, della necessità di riproporre l'istanza di trasferimento per gli uffici desiderati.

La riproposizione della domanda non è necessaria per quei colleghi che abbiano già in corso l'istruttoria su una precedente istanza, e non siano stati, in passato, sottoposti alle selezioni per l'accesso alla specialità secondo la prassi previgente.

Revoca istanza pensionamento – effetti

In caso di dimissioni, il rapporto d'impiego cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la Sentenza nr. 03450/2012 del 12/06/2012 con cui è stata confermata la sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: sezione I bis n. 11416/2008, che aveva respinto una istanza di revoca della domanda di collocamento in congedo proposta successivamente alla notifica della determinazione di accettazione della richiesta di cessazione dal servizio.

L'alto consesso ha ritenuto che, come più volte affermato dalla propria giurisprudenza (Sez. IV 28 dicembre 2005 n.7421; idem 31 gennaio 2005 n.216 ; 15 dicembre 2003 n.8220; 16 ottobre 2000 n.5481; Sez. V 5 marzo 2002 n.1299; Sez. VI 18 giugno 2002 n.1299), il rapporto d'impiego cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio, con l'evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell'accettazione.

Nel caso di specie la richiesta di revoca risultava inoltrata in data successiva a quella di comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni da parte dell'Amministrazione.

Nella fattispecie, dunque, il procedimento di cessazione volontaria dal servizio si è completato ed ha prodotto i suoi effetti, non rivestendo al riguardo rilevanza alcuna le motivazioni dell'interessato poste a base della precedente volontà di lasciare il servizio prima e del successivo ripensamento in ordine alle presentate dimissioni poi.

Né, d'altra parte, ad avviso del collegio, si può ravvisare in capo all'Amministrazione un onere di prendere posizione sulla domanda con cui l'interessato manifesta la sua volontà di recedere dalle già inoltrate e perfezionate dimissioni, posto che il rapporto relativo alla definizione delle stesse è da ritenersi concluso ed intangibile dopo l'accettazione dell'Amministrazione.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

I nuovi rapporti fra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo

Ci viene chiesto se una sentenza che definisca un procedimento penale per prescrizione possa avere effetti in sede disciplinare e quali in concreto.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, devono ritenersi definitivamente espunti dall'ordinamento i principi di unitarietà delle giurisdizioni civile e penale e della conseguente prevalenza del giudizio penale sul giudizio civile.

Il nuovo sistema è basato, all'opposto, sul principio della parità dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, ad eccezione di determinati tipi formali di pronuncia per ipotesi tassativamente prescritte.

Vi è dunque una sostanziale diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai processi, nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile ed amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. n. 576/08).

La Suprema Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con sentenza 9 novembre 2010 - 26 gennaio 2011, n. 1768, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di procedura penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto"*.

Sicché, laddove il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione, in sede civile o amministrativa, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, si deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione potendosi anche pervenire ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Mensa obbligatoria e mensa di servizio



Ci viene richiesto se spetti il diritto alla mensa obbligatoria o al buono pasto (nelle sedi sprovviste di mensa) per il personale alloggiato collettivamente in ufficio o in locali foresteria dello stesso ufficio.

Al riguardo occorre precisare che il diritto alla mensa obbligatoria, nel caso prospettato dal collega è previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto a margine dell'accordo sindacale per il personale della P.S. relativo al biennio 1996 - 1997, in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b della legge 18 maggio 1989 nr. 203.

La legge 18 maggio 1989 nr. 203 all'articolo 1 prevede che, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego, compresi i frequentatori di corsi di specializzazione presso gli istituti di istruzione, relativamente alla durata del corso.

L'ipotesi che interessa, nel nostro caso, è quella di cui **alla lettera b** dell'articolo 1 della citata legge 203/1989.

In relazione a questa ipotesi sono previste tre principali fattispecie:

1. protrazione del servizio per almeno 1 ora oltre le 14 o le 19.
2. mancanza di intervallo sufficiente a consentire di consumare il pasto presso il proprio domicilio.
3. impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio.

Al riguardo di detta ultima ipotesi, con circolare nr. 750.c.1.sar del 14 ottobre 1995 il Dipartimento, anche in risposta a taluni quesiti avanzati dal SIULP, ha chiarito che l'asserita impossibilità di consumare il pasto meridiano a domicilio va valutata caso per caso, avendo riguardo alla situazione di ciascun dipendente e con riferimento alla distanza del luogo di servizio dal rispettivo domicilio, al tempo di percorrenza e ad altri fattori direttamente influenti.

Detta impossibilità, tuttavia, salvo casi particolari, si ritiene sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.

La detta situazione può verificarsi anche a causa dell'ubicazione del domicilio del

dipendente in comune diverso da quello ove presta servizio, **non deve però trattarsi di personale che fruisca di alloggio di servizio anche se a titolo temporaneo, atteso che in tal caso la valutazione va fatta considerando come domicilio l'alloggio di servizio.**

Detto concetto viene esplicitato ed ulteriormente ribadito con le circolari 750.C.1.AG340.1.1/4830 del 24.11.2008 e 557/RS/01/74/3271 dell'8 marzo 2010, che escludono il diritto alla mensa obbligatoria di servizio e conseguentemente al ticket restaurant per le sedi sprovviste di mensa, allorquando si fruisca **dell'alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio** (non nello stesso stabile della mensa).

Pertanto, l'alloggiare anche temporaneamente in locali messi a disposizione dell'amministrazione, al di là di come li si voglia definire, esclude il diritto alla mensa obbligatoria allorquando detti locali siano ubicati nello stesso stabile della sede di servizio.

Detto principio non opera nell'**ipotesi di cui alla lettera c)** dell'articolo 1 della citata legge 203/1989 che riguarda il personale che presta servizio in zone riconosciute disagiate.

Nelle sedi riconosciute disagiate (vedi circolare nr. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995) il diritto al beneficio per il pasto a carico dell'Amministrazione va attribuito a tutto il personale, indipendentemente dalla sua posizione giuridica (Agente effettivo o Agente in prova) in corrispondenza del turno osservato e in coincidenza con gli orari normalmente riservati alla consumazione del pasto (tra le 12,00 e le ore 15,00 per il pranzo, e dalle 18,00 alle ore 21,00 per la cena; (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.8948 del 23.12.1996).

Il beneficio presso le sedi riconosciute disagiate ai sensi dell'articolo 55 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 deve essere attribuito in stretta relazione alla prestazione resa, e quindi limitatamente al pasto giornaliero in corrispondenza del turno osservato, ferma restando la possibilità che il dipendente possa fruire di entrambi i pasti qualora nella stessa giornata effettui due turni di servizio in prossimità degli orari normalmente destinati alla consumazione dei pasti.

Tale beneficio spetta a tutto il personale che presta servizio nella sede disagiata, senza alcun riferimento alle situazioni familiari né tantomeno all'obbligo di alloggiare presso una caserma". (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.FM del 7 luglio 1997 in riferimento ad un quesito posto dal SIULP di Bologna).

Nelle sedi disagiate sprovviste di mensa, in applicazione dell'articolo 2 della legge 203/1989 (cfr. circolare nr. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996), il servizio deve essere garantito al personale avente diritto attraverso convenzioni stipulate dalle Prefetture con strutture pubbliche o con privati. Non è, invece, prevista l'attribuzione del ticket restaurant.

Aggregazioni per esigenze immigrazione

Si riporta il testo della nota inviata il 14 giugno 2012 dalla Segreteria nazionale al Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali:-

“Già lo scorso 14 marzo questa Organizzazione Sindacale, con riferimento alla problematica segnalata dalla struttura territoriale del Siulp Forlì Cesena, aveva sollevato dubbi e perplessità sul sistema delle aggregazioni che ha interessato “in negativo” quella provincia, con lo spostamento forzoso di personale per esigenze di servizio anche ad oltre 1000 chilometri di distanza.

Sulla problematica rappresentata, purtroppo, abbiamo riscontrato un malessere diffuso sull'intero territorio nazionale, determinato dagli Uffici Centrali attraverso provvedimenti di organizzazione e di gestione del personale inviato in servizio fuori sede, che sembra non rispondere a criteri di razionalità e di razionalizzazione delle risorse umane disponibili.

Peraltro, come già rappresentato nella precedente nota, va evidenziato che, soprattutto nel caso in cui le aggregazioni riguardino realtà notevolmente distanti tra loro, si potrebbe pensare all'impiego di poliziotti in servizio in Reparti ed Uffici più vicini, come ad esempio i Reparti Mobili di Napoli, Palermo o Catania quando si parla di aggregazioni al CIE di Trapani: scelta, questa, che oltre ad apparire più ragionevole da un punto di vista strettamente organizzativo, comporterebbe anche un notevole risparmio sotto il profilo squisitamente economico.

Ciò premesso e considerando che le problematiche rappresentate a suo tempo dalla Segreteria Provinciale Forlì Cesena riguardano anche altre realtà territoriali, si chiede a codesto Ufficio Relazioni Sindacali di fornire i seguenti dati riguardanti l'anno 2012 e chiarimenti in merito:

- Sedi e numero di personale aggregato presso i C.I.E. di tutto il territorio nazionale e/o comunque quello impiegato in servizio fuori sede per esigenze connesse al fenomeno dell'immigrazione;
- Uffici o Reparti dai quali è attinto il personale impiegato nelle suddette aggregazioni e relativa aliquota di personale interessato; Criteri adottati per l'individuazione degli Uffici dai quali vengono attinte le aliquote di personale da aggregare;
- Periodo di frequenza con la quale si alternano i colleghi aggregati nelle diverse realtà ove vi è l'esigenza operativa;
- Numero di domande prodotte dal personale della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 254/99 (assegnazione temporanea), presso le sedi dei C.I.E. e presso quelle sedi dove vi sono necessità connesse al fenomeno dell'immigrazione, al fine di valutare la possibilità di aggregare questi colleghi per far fronte alle esigenze di servizio.

Criteri di prima assegnazioni degli agenti di nuova nomina

Le prime assegnazioni degli Agenti di Polizia in uscita dal relativo corso debbono essere fatte sulla base delle preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, in applicazione dell'art. 6-*bis* del d.P.R. n. 335/1982.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato Sez. III con la Sentenza nr. **03105/2012 del 28/05/2012** con cui è stata confermata la decisione n. 06137/2011 resa in primo grado dal T.A.R. Lazio - Roma: sez. I ter che aveva accolto il ricorso prodotto da un Agente di Polizia che aveva impugnato la propria assegnazione presso una sede in luogo di un'altra alla quale riteneva di dover essere assegnato sulla base delle preferenze espresse e della graduatoria di fine corso.

Il Collega aveva contestato la propria assegnazione sulla base della circostanza che, contrariamente alle sue aspettative aveva, altresì, dovuto registrare che presso la Sede da egli richiesta era stato assegnato altro agente di nuova nomina peraltro classificato in posizione meno favorevole.

Ciò, nonostante che l'art. 6-*bis* del d.P.R. n. 335/1982, prevedesse espressamente che le assegnazioni dovevano avvenire sulla base delle preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria.

L'alto Consesso ha condiviso l'operato del giudice di primo grado che ha assegnato il ricorrente nella sede richiesta con contestuale rimozione del collega controinteressato

Il Consiglio di Stato non ha mancato di sottolineare nella motivazione della propria decisione come, tuttavia, gli effetti della stessa s'intendano limitati all'interesse del ricorrente, secondo un noto principio generale della giustizia amministrativa. Nel senso che la rimozione della destinazione del contro interessato risulta disposta solo perché essa costituiva l'unica ragione addotta (a torto) dall'Amministrazione, per negare al ricorrente la destinazione alla medesima sede. Specularmente, una volta che la pretesa del ricorrente risulti soddisfatta (beninteso con la destinazione alla sede da egli richiesta) nulla impedisce che *anche* l'agente contro interessato possa essere assegnato alla stessa sede, se l'Amministrazione lo ritenga ed in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

Partecipata riunione dei rappresentanti dei reparti volo



Nel corso della mattinata del 20 giugno corrente presso la Segreteria Nazionale del SIULP, si è tenuta una riunione con i rappresentanti dei reparti Volo in servizio presso gli uffici centrali e periferici della specialità.

Nel corso della stessa riunione che ha registrato una nutrita partecipazione di colleghi, sono state trattate numerose problematiche relative alla specificità degli operatori dei reparti Volo con particolare riferimento all'esigenza di individuare soluzioni idonee a promuovere un rilancio operativo del settore aereo della Polizia di Stato che necessita un maggiore interesse da parte dei vertici dell'Amministrazione e per dare risposte concrete e definitive alle aspettative dei colleghi della specialità.

Sul nostro sito nazionale all'indirizzo www.siulp.it è visionabile il documento redatto a conclusione dei lavori.

Servizio all'estero: missione e trattamento economico di trasferimento

Il servizio svolto all'estero, anche per considerevole periodo, va inteso come disposto con provvedimenti di invio in missione e non con provvedimenti di trasferimento con la conseguente impossibilità di riconoscere il beneficio economico del trattamento economico di trasferimento.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza nr. 03160/2012 del 28/05/2012 che ha definitivamente respinto la pretesa di un Finanziere che aveva richiesto alla propria Amministrazione la liquidazione in suo favore del trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n.86 del 29/3/2001 e di ogni altra indennità accessoria derivante, in ragione del servizio prestato in Albania, per fare poi rientro, dopo circa un anno, alla sede originaria al termine del servizio.

I Giudici di Palazzo Spada hanno argomentato che il trattamento economico di favore di cui all'art.1 della legge n.86 del 2001 è riconosciuto in relazione ad un trasferimento disposto d'ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza, e tanto al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d'autorità. Tuttavia l'ipotesi prospettata non poteva farsi rientrare, per gli elementi di fatto e di diritto che la caratterizzano, nella fattispecie del trasferimento d'autorità né con riferimento all'invio all'estero e neppure (conseguentemente) in relazione al disposto rientro in Italia con restituzione del ricorrente alla originaria sede di servizio.

Invero, lo spostamento del ricorrente dalla sua sede ordinaria di servizio, avvenuto con il suo volontario consenso, è stato ritenuto collegabile non ad un provvedimento di trasferimento d'autorità stricto iure, ma ad un diverso atto, quello, appunto, che dispone l'invio in missione, fattispecie che non può essere equiparata ad un trasferimento ai fini dell'attribuzione delle provvidenze previste dalla norma di cui alla legge n.86/2001.

In altri termini, se vi è stato solo invio in missione (e non una modificazione in via permanente della sede di servizio) l'ordine di rientro in Italia, ancorché disposto senza il consenso dell'interessato, non è e non può qualificarsi come un trasferimento d'autorità (rispetto all'invio in Albania), atteggiandosi unicamente come modalità di cessazione della prestazione temporanea in un luogo diverso dalla ordinaria sede di servizio, con restituzione alla sede di originaria appartenenza.

Occorre evidenziare come sulla questione giuridica sollevata lo stesso Consiglio di Stato abbia avuto modo già di esprimersi nei sensi appena illustrati con precedenti (Cons. Stato Sez. IV 6 aprile 2004 n.1867; Cons. Stato Sez. III parere n.4099/05) dai quali non ha ritenuto doversi discostare.

Sandro Donnola nuovo Segretario Provinciale Terni

Il SIULP provinciale Terni ha eletto, quale nuovo Segretario Generale Provinciale, Sandro Donnola. Nel ringraziare il collega Maurizio Ballesi per l'impegno profuso formuliamo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario Provinciale.

Commissione mensa

In data 20 giugno 2012 ha avuto luogo la riunione della commissione centrale mensa. Nel corso dei lavori si è discusso delle seguenti problematiche:

1. Assicurazione del principio della pariteticità per l'assunzione di determinazioni in caso di assenza di uno o più rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale.
Al riguardo, il Presidente ha dato lettura di una circolare dell'ufficio relazioni sindacali che suggerisce di trovare un accordo (in commissione) sui criteri di esclusione dei componenti di commissione, sulla base di eventuali esigenze di servizio, turnazione, volontarietà o di rappresentanza sindacale.
Il SIULP ha eccepito che la questione dovrebbe trovare soluzione sul piano del principio della Rappresentatività, almeno per quanto riguarda le organizzazioni sindacali).
Detta posizione è stata condivisa dal SAP, mentre la parte pubblica, alla luce della diversificazione di posizioni espresse dalle altre OO.SS. presenti, ha inteso rinviare la questione all'attenzione dell'Ufficio Relazioni sindacali.
- 2-Discussione dei vari monitoraggi effettuati dalle Direzioni Centrali di Sanità, di Ragioneria e dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e richiesti nel corso della riunione del 1° dicembre 2011
Al riguardo si è eccepito che i dati forniti in ordine alla qualità dei cibi, al numero delle mense presenti sul territorio, aperte solo per il primo ordinario, ai ticket, alle sedi disagiate e convenzioni, risultavano incompleti poiché riferiti solo per il 2011 e forniti in forma parziale.
In merito, il SIULP ha sostenuto che la situazione sul territorio nazionale è del tutto priva di omogeneità, con situazioni, riscontrabili in particolare in Sicilia, parte del Lazio e in Abruzzo, decisamente preoccupanti.

Non si è mancato di sottolineare il dato di Belluno ove nel 2011 risultano effettuati ben 10 controlli nei confronti di una mensa che, dai dati in nostro possesso, dovrebbe essere chiusa da tempo.

Inoltre, il SIULP si è premurato di richiedere che nei casi lunghe inattività del servizio mensa, sia fissato un ambito temporale oltre il quale l'Amministrazione sia obbligata a procedere alla stipula di convenzioni. Al riguardo è stato richiesto un censimento delle stesse.

In riferimento alle verifiche dei contratti e dei controlli funzionali la Commissione ha determinato di predisporre un modello comune con una precisa griglia di redazione.

In conclusione il SIULP ha chiesto che nella prossima seduta vengano discussi i criteri di attribuzione del secondo ordinario, allegando al verbale della riunione le segnalazioni inviate dalla Segreteria Nazionale.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

